

Termini e Condizioni

Termini e condizioni per l'accettazione delle materie prime, rifiuti, EOW per l'acquisto, la lavorazione e/o la lavorazione metallurgica e la vendita.

I. SEZIONE: GENERALE

§ 1 Generale – Validità

(1) Le presenti condizioni si applicano esclusivamente a tutti i negozi giuridici in cui sono oggetto materie prime o rifiuti o EOW, in particolare per l'acquisto, la vendita, la lavorazione o la lavorazione metallurgica, indipendentemente dalla classificazione del diritto civile del contratto sottostante. Si applicano anche a tutte le transazioni future con il fornitore senza la necessità di un ulteriore accordo espresso.

(2) Non riconosciamo condizioni contrastanti, divergenti o integrative del fornitore, a meno che non ne abbiamo espressamente concordato la validità per iscritto.

§ 2 Definizioni dei termini

(1) "Fornitore" ai sensi dei presenti termini e condizioni è chiunque ci trasferisca materie prime, sia per l'acquisto, o la lavorazione o la lavorazione metallurgica.

(2) "Cliente" ai sensi dei presenti termini e condizioni è chiunque a cui trasferiamo materie prime sia per la vendita, o la lavorazione o la lavorazione metallurgica.

(3) Per "Materia prima" ai sensi dei presenti termini e condizioni si intendono tutti gli elementi che accettiamo come materiali di input, sia materie prime, sia rifiuti non pericolosi, sia EOW, sia ferrosi che metallici.

(4) Per "Merci" ai sensi dei presenti termini e condizioni si intendono tutti i prodotti chimici, concentrati, leghe in blocchi.

§ 3 Offerte, acquisto o conferma d'ordine

(1) Le nostre offerte per l'accettazione di materie prime per l'acquisto, la vendita non sono vincolanti e soggette a modifiche, a meno che non abbiamo emesso una conferma d'acquisto o di vendita scritta. Il prezzo può essere modificato in conformità con la Sezione 5 di questi termini e condizioni. La conferma ai sensi del comma 1 si considera accettata dal fornitore o cliente, se non si oppone per iscritto entro 24 ore.

(2) Errori tipografici o errori di calcolo nella conferma ci autorizzano a recedere dal contratto concluso con il fornitore o cliente, se questi rifiutano di adattare il contratto. In questo caso sono escluse richieste di risarcimento danni da parte del fornitore o cliente.

(3) Il fornitore o cliente non può rendere accessibili a terzi le informazioni ricevute da noi nell'ambito del rapporto commerciale senza il nostro esplicito consenso.

§ 4 Consegna, natura della materia prima

(1) Le consegne vengono effettuate a spese e a rischio del fornitore. Devono essere annunciate almeno un giorno prima e devono avvenire nei giorni feriali tra le ore 7:30 e le ore 15:00, salvo che non sia stato espressamente concordato un orario di consegna diverso.

(2) Durante la consegna devono essere rispettate le disposizioni della versione attualmente in vigore della legge sul riciclaggio/rifiuti, dell'ordinanza sulle merci pericolose e dell'ADR. In caso contrario, la consegna

dovrà essere effettuata conformemente agli accordi espressi nella conferma d'acquisto o d'ordine. Se il fornitore o il suo trasportatore non soddisfano i requisiti legali o se la consegna o la materia prima consegnata si discosta dagli accordi contrattuali, abbiamo il diritto di rifiutare l'accettazione senza che il fornitore o il suo trasportatore possa vantare alcuna pretesa nei nostri confronti. Ci riserviamo il diritto di avanzare richieste di risarcimento danni.

(3) Al momento della consegna, la materia prima deve essere chiaramente indicata sulla bolla di consegna che deve essere allegata dal fornitore.

(4) la materia prima deve essere consegnata con i documenti accompagnatori (FIR, CMR, allegato VII, bolla) tutti debitamente e correttamente compilati in ogni sua parte, la responsabilità della errata o mancata compilazione di questi ricade essenzialmente sul fornitore.

(5) L'imballaggio si intende a perdere, a meno che sia stato concordato espressamente diversamente.

(6) Non è consentita la consegna di materia prima, con una radioattività diversa dalla sua composizione naturale. A questo proposito, il fornitore è tenuto a testare la radioattività di tutti i rottami metallici prima della consegna utilizzando idonei dispositivi di misurazione. Se il dispositivo di misurazione di controllo all'accettazione presenta un valore superiore alla radiazione naturale di fondo dell'ambiente o si discosta dalla sua composizione naturale, siamo autorizzati a rifiutare l'accettazione. I rottami metallici rimangono quindi di proprietà del fornitore. Il fornitore sosterrà tutti i costi associati alla materia prima .

(7) Il fornitore garantisce che le materie prime da lui fornite sono prive di sostanze che possono provocare reazioni indesiderate, deflagrazioni, esplosioni o simili. Se la materia prima consegnata contiene tali sostanze, si applicano di conseguenza le disposizioni del paragrafo (6).

(8) Con la consegna il fornitore garantisce inoltre che le materie prime consegnate sono di sua esclusiva proprietà e libere da diritti di terzi, nonché garantisce che la provenienza delle stesse non è di natura illegale.

(9) Inoltre il fornitore, a prima richiesta, ci indennizzerà da tutte le pretese avanzate nei nostri confronti da terzi a causa della violazione dei requisiti elencati nel presente § 4.

§ 5 Prezzi, campionamento, analisi

(1) Ci riserviamo il diritto di analizzare le materie prime consegnate. I risultati dell'analisi costituiscono la base vincolante per la fatturazione ai sensi delle seguenti disposizioni. Se il prezzo così determinato si discosta dal prezzo precedentemente concordato, si applica il prezzo determinato in base ai valori di analisi.

(2) Il fornitore ha il diritto di essere presente durante il prelievo e la preparazione dei campioni, il campionamento e l'analisi o di essere rappresentato da un esperto a proprie spese.

(3) Se, su richiesta del fornitore, preleviamo solo il campione e lo prepariamo in via fiduciaria per il fornitore, il fornitore riceverà un campione che potrà essere analizzato. Il fornitore può far esaminare il suo campione a proprie spese da un organismo neutrale debitamente autorizzato, parallelamente alla nostra analisi. Un campione di riserva sigillato sarà conservato da noi per eventuali analisi arbitrali. I valori di analisi determinati da noi e dal fornitore verranno poi inviati come lettera raccomandata in una data precedentemente concordata e scambiati tra loro tramite posta.

(4) Anche il fornitore o il suo rappresentante ha il diritto di essere presente e partecipare al prelievo e all'elaborazione del campione. In questo caso, il campione prelevato insieme viene diviso dopo l'elaborazione e rimane con noi un campione di riserva sigillato. Per l'analisi si applica il paragrafo (3), frase 2, per lo scambio dei risultati si applica di conseguenza il paragrafo (3), frase 4.

(5) Se nei casi di cui ai paragrafi (3) e (4) esistono differenze tra i valori di analisi determinati da noi e dal fornitore, le parti contraenti cercheranno di regolare le deviazioni di comune accordo. Qualora ciò non

fosse possibile, verrà effettuata un'analisi arbitrale finale vincolante per le parti secondo le seguenti disposizioni:

(a) Modalità di analisi dell'arbitrato: Per l'analisi arbitrale entrambe le parti devono concordare un laboratorio neutrale ed esperto che non sia stato precedentemente coinvolto nel prelievo di campioni per conto di una delle parti contraenti. I costi dell'analisi arbitrale sono a carico della parte contraente i cui valori di analisi si discostano maggiormente dal valore dell'analisi arbitrale. Se lo scostamento è lo stesso, verrà sostenuta la metà dei costi.

(b) Valutazione dell'analisi arbitrale: Se il valore dell'analisi arbitrale è compreso tra i due valori di analisi delle parti contraenti, la liquidazione avviene sulla base della media aritmetica tra il valore dell'analisi arbitrale e il valore di analisi che ad esso più vicino. Se l'analisi arbitrale dà come risultato esattamente la media delle due analisi precedenti, questa media costituirà la base per il calcolo. Se il valore dell'analisi arbitrale è esterno ai due risultati dell'analisi precedente, la liquidazione si baserà sul valore dell'analisi più vicino ad esso.

§ 6 Responsabilità solidale

(1) Se non diversamente stabilito esplicitamente nei presenti termini e condizioni, la nostra responsabilità per danni è esclusa - nella misura consentita dalla legge - indipendentemente dalla natura giuridica del diritto fatto valere.

(2) Se siamo ancora responsabili per i danni, la nostra responsabilità è limitata all'importo coperto dalla nostra assicurazione di responsabilità civile.

§ 7 Luogo di adempimento, foro competente, scelta della legge

(1) Il luogo di adempimento per tutte le responsabilità derivanti da un contratto con noi è la nostra sede legale a Gorizia

(2) Il foro competente per tutte le controversie legali derivanti da o in relazione al presente contratto è il tribunale di Gorizia. Ci riserviamo tuttavia il diritto di citare in giudizio il fornitore presso la sua sede legale.

(3) Per tutti i rapporti commerciali tra le parti contraenti si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

§ 8 Varie

(1) I diritti del fornitore derivanti da un contratto con noi, indipendentemente dalla loro natura, non possono essere ceduti, in tutto o in parte, o trasferiti a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto.

(2) Eventuali divergenze dalle presenti condizioni o accordi aggiuntivi tra le parti contraenti necessitano della forma scritta per essere efficaci. Il presente accordo in forma scritta può essere modificato solo per iscritto.

(3) Qualora una disposizione di questi termini e condizioni fosse o diventasse del tutto o parzialmente inefficace, la validità dei restanti termini e condizioni non sarà pregiudicata. In questo caso le parti contraenti si impegnano a raggiungere un accordo che si avvicini il più possibile economicamente alla norma non valida.

II. SEZIONE: ACQUISTO MATERIA PRIMA

Oltre alle norme della Sezione I, a tutti i casi in cui le materie prime ci vengono consegnate a scopo di acquisto si applicano anche le norme della presente Sezione II. Se queste contraddicono le disposizioni della Sezione I, le disposizioni della Sezione II prevalgono su quelle della Sezione I.

§ 9 Prezzi e condizioni di pagamento per l'acquisto di materie prime

(1) I prezzi di acquisto da noi indicati non includono alcuna imposta sulle vendite applicabile al tasso legale applicabile. Salvo diverso accordo, il prezzo d'acquisto si applica alle materie prime consegnate entro 15 giorni dal ricevimento della conferma d'acquisto, fatti salvi diversi accordi su maggiori tempistiche.

(2) Se la qualità della materia prima consegnata dal fornitore si discosta da un'analisi o dalla qualità richiesta contrattualmente, abbiamo il diritto di adeguare il prezzo alla qualità effettiva entro tre settimane dalla presa di conoscenza della deviazione della materia prima. Informeremo il fornitore dell'adeguamento, indicandone i motivi.

(3) Effettuiamo i pagamenti entro il termine indicato nella conferma d'acquisto. Il periodo inizia nel momento in cui la materia prima ci è stata consegnata. Se un'analisi viene effettuata ai sensi del § 5, il termine decorre non prima del momento in cui sono disponibili i risultati vincolanti dell'analisi.

(4) Se dopo il pagamento del prezzo d'acquisto si verificano circostanze che ci danno il diritto di adeguare o ridurre il prezzo d'acquisto, il fornitore deve rimborsarci l'importo eccedente pagato entro 10 giorni dal ricevimento della relativa notifica. Se il fornitore è obbligato a pagarci, ciò si considera effettuato solo quando possiamo disporre liberamente dell'importo.

(5) Abbiamo il diritto di far coincidere i crediti di pagamento del fornitore nei nostri confronti con i nostri. per compensare i crediti esistenti nei confronti del fornitore – indipendentemente dalla base giuridica. Il fornitore, da parte sua, può compensare solo crediti incontestati o da noi riconosciuti nonché crediti legalmente accertati.

§ 10 Trasferimento di proprietà

(1) La proprietà della materia prima acquistata passa a noi non appena questa è stata scaricata dal fornitore presso l'impianto autorizzato indicato per lo scarico si è accertato che la materia prima non è né radioattiva né contiene sostanze esplosive o altre sostanze nocive.

§ 11 Responsabilità per difetti del fornitore

(1) I nostri diritti derivanti dalla responsabilità per difetti nei confronti del fornitore non si estinguono prima di due anni dal trasferimento della proprietà a noi.

(2) Il fornitore rinuncia ad opporsi alla notifica tardiva.

(3) Il fornitore è tenuto a risarcirci eventuali danni derivanti da difetti delle materie prime consegnate.

III. SEZIONE: LAVORAZIONE E/O LAVORAZIONE METALLURGICA

Oltre alle norme della Sezione I, le norme della presente III si applicano a tutti i casi in cui ci vengono fornite materie prime ai fini della lavorazione e/o lavorazione metallurgica. Sezione supplementare. Se queste contraddicono le disposizioni della Sezione I, si applicano le disposizioni della Sezione III. La sezione precede quelle della Sezione I.

§ 15 Responsabilità per difetti della merce

(1) Il fornitore è tenuto a verificare immediatamente l'esattezza, la completezza e l'assenza di difetti della merce ricevuta. Le deviazioni evidenti devono essere comunicateci immediatamente e le deviazioni nascoste entro una settimana dalla loro scoperta, altrimenti il reclamo viene considerato tardivo.

(2) Ci assumiamo la responsabilità di garantire che la merce da noi consegnata sia stata elaborata come concordato. Non ci assumiamo alcuna ulteriore responsabilità. In particolare non siamo responsabili per difetti causati dalla natura delle materie prime consegnate. Inoltre non siamo responsabili per danni che non si sono verificati sulla merce consegnata stessa, in particolare per mancati profitti o altre perdite finanziarie del fornitore. Questa esclusione di responsabilità non si applica in caso di dolo o colpa grave o nei casi in cui la responsabilità è obbligatoria per legge.

(3) La nostra responsabilità per vizi è limitata ai casi in cui si verificano danni tipici e prevedibili. L'importo è limitato al compenso fatturato per la lavorazione delle materie prime consegnate.

(4) Per determinare se siamo responsabili per un difetto, il fornitore deve, a nostra discrezione, metterci a disposizione una quantità sufficiente della merce presumibilmente difettosa da noi consegnata per l'ispezione o inviarla alla nostra sede. (7) Le notifiche di difetti non influiscono sulla data di scadenza della nostra richiesta di pagamento a meno che il difetto non sia stato da noi riconosciuto per iscritto o sia stato legalmente stabilito. (6) Le pretese di responsabilità del fornitore per vizi scadono un anno dopo il trasferimento del rischio ai sensi del § 14 par. 10).

(5) Se siamo responsabili per il difetto, a nostra discrezione, consegneremo merce priva di difetti in sostituzione della merce difettosa, elimineremo il difetto o ridurremo il prezzo di conseguenza.

Termini e condizioni di vendita di beni

§ 1 Generale - Validità

(1) I presenti termini e condizioni si applicano esclusivamente a tutti i negozi giuridici in base ai quali vendiamo materie prime o merci; Si applicano anche a tutte le transazioni future con l'acquirente, senza la necessità di un ulteriore accordo espresso.

(2) Non riconosciamo termini e condizioni del cliente che siano in conflitto, si discostino o integrino i nostri, a meno che non abbiamo espressamente accettato la loro validità per iscritto. Né la mancata opposizione né la consegna della merce venduta - con o senza conoscenza dei termini e delle condizioni di terzi - costituiscono un riconoscimento dei termini e delle condizioni di terzi; si applicano piuttosto anche i nostri presenti termini e condizioni.

(3) L'acquirente al momento della conclusione del contratto di acquisto, ma al più tardi al momento dell'accettazione della merce, dichiara di accettare integralmente le nostre condizioni, anche nel caso in cui alla sua dichiarazione di intenti per la conclusione del contratto siano allegate condizioni diverse.

(4) Se l'acquirente viene a conoscenza per la prima volta dell'esistenza o del testo delle nostre condizioni generali di contratto nell'ambito della nostra lettera di conferma - che vale anche come fattura - queste

verranno pienamente riconosciute accettando inequivocabilmente la conferma o il riconoscimento delle fatture.

§ 2 Offerta, prezzi

(1) Le nostre offerte per la vendita di beni non sono vincolanti e soggette a modifiche, a meno che non abbiamo espressamente confermato per iscritto il loro carattere vincolante. Un contratto viene concluso solo con la nostra conferma espressa - alla quale vale anche la fattura - o con la consegna incondizionata o parziale.

(2) I nostri prezzi di offerta sono netti, in euro, salvo diversamente concordato espressamente

(3) Errori tipografici o errori di calcolo ci autorizzano a recedere dal contratto concluso con l'acquirente se l'acquirente rifiuta di adattare il contratto. In questo caso sono escluse richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente.

§ 3 Condizioni di pagamento

(1) Il pagamento deve essere effettuato al netto entro la scadenza indicata in fattura, fatto salvo il ricevimento della merce, salvo diverso accordo espresso.

(2) Nonostante le disposizioni contrarie dell'acquirente, abbiamo il diritto di compensare inizialmente i pagamenti con i debiti più vecchi dell'acquirente nei nostri confronti.

(3) Un pagamento si considera effettuato solo quando possiamo disporre liberamente dell'importo.

(4) L'acquirente può compensare solo i crediti da noi incontestati o riconosciuti con quelli legalmente accertati. Ciò vale anche per le pretese derivanti dalla responsabilità per difetti materiali. L'acquirente ha diritto al diritto di ritenzione solo se la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

(5) Se l'acquirente è in mora nel pagamento, abbiamo il diritto di addebitare interessi di 8 punti percentuali sopra il tasso di interesse di base attuale a partire dal momento in questione. Ci riserviamo il diritto di richiedere un risarcimento maggiore per inadempimento. L'acquirente è autorizzato a fornire la prova che tale maggior danno causato per mora non si è verificato.

§ 5 Tempi di consegna

(1) I termini di consegna indicati nell'offerta non sono vincolanti, a meno che non li abbiamo espressamente indicati come vincolanti e confermati per iscritto. I tempi di consegna iniziano al più presto con la conclusione del contratto, ma non prima che tutte le questioni tecniche e commerciali siano state chiarite.

(2) Il termine di consegna concordato è rispettato se la merce ha lasciato il stabilimento di partenza o se entro tale scadenza è stata inviata la notifica di disponibilità per la spedizione. Il rispetto del termine di consegna presuppone l'adempimento corretto e tempestivo di tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'acquirente. Finché tali obblighi non vengono adempiuti, il termine di consegna si intende interrotto. Ciò vale in particolare se non viene effettuato il deposito concordato.

(3) Anche dopo il superamento del termine di consegna, l'acquirente rimane obbligato ad accettare la merce.

(4) A meno che per la consegna non sia espressamente fissata una data secondo il calendario, il ritardo nella consegna richiede che l'acquirente ci conceda un ragionevole periodo di grazia di almeno due settimane. Il termine inizia quando riceviamo una dichiarazione scritta corrispondente.

(5) Guerre, cause di forza maggiore e interruzioni operative per le quali noi o i nostri fornitori non siamo responsabili portano, anche in ritardo, ad una ragionevole estensione del termine di consegna o ad un possibile periodo di grazia se il nostro adempimento del contratto è compromesso da tali ostacoli. Informeremo l'acquirente il prima possibile del verificarsi di tali circostanze, a meno che non siano già evidenti.

(6) Se un periodo di grazia è scaduto senza risultato, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto per quanto riguarda la parte del contratto non ancora adempiuta.

(7) Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge nella misura in cui il ritardo nella consegna di cui siamo responsabili si basa sulla nostra violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale; In questo caso, tuttavia, la responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipico.

(8) In caso contrario l'acquirente ha diritto al risarcimento solo se il ritardo nella consegna è dovuto a dolo o colpa grave da parte nostra. Tale reclamo è limitato al 3% del valore della consegna ritardata per ogni settimana di ritardo completata, in totale fino ad un massimo del 15% del valore della consegna. Questa limitazione di responsabilità non si applica se esiste una transazione commerciale fissa.

§ 6 Riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà della merce da noi consegnata fino al completo pagamento di tutti i crediti nei confronti dell'acquirente derivanti da questa o da una precedente transazione commerciale ("merce con riserva di proprietà"). Se l'acquirente si comporta in modo non conforme al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di riprendere la merce riservata e di utilizzarla; Il ricavo della vendita, meno i costi di utilizzo, sarà compensato con le passività dell'acquirente. Ciò vale anche nel caso in cui venga presentata una domanda di insolvenza contro il patrimonio dell'acquirente.

(2) L'acquirente ha il diritto di rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. Egli cede a noi i crediti che gli spettano da tale rivendita; noi accettiamo tale cessione. L'acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti per sé finché adempie ai suoi obblighi di pagamento. Abbiamo il diritto di revocare questa autorizzazione di addebito diretto in caso di ritardo nel pagamento; In questo caso l'acquirente dovrà fornirci tutte le comunicazioni necessarie alla riscossione dei crediti e avvisare i debitori della cessione.

(3) Se la merce da noi consegnata viene combinata con altre cose in modo tale da diventare parte integrante della nuova cosa creata, la nostra proprietà della nuova cosa continua nel rapporto tra il valore della merce e il valore della nuova oggetto. Al nuovo punto si applicano per analogia le disposizioni del precedente comma (2).

(4) L'acquirente è tenuto a conservare la merce con la cura di un prudente imprenditore. Danni causati da conservazione impropria, da furto e altri danni sono integralmente a carico del acquirente. Se la merce è stata assicurata dall'acquirente, l'acquirente cede a noi i crediti derivanti da tale assicurazione; accettiamo questo incarico.

(5) In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi sui beni riservati o sui crediti derivanti dalla loro vendita, l'acquirente indicherà la nostra proprietà. Inoltre, ci informerà immediatamente di qualsiasi danneggiamento della nostra proprietà da parte di terzi in modo che possiamo prendere le necessarie contromisure. Se la terza parte non è in grado di rimborsarci i costi giudiziari ed extragiudiziali di tali contromisure, l'acquirente è responsabile delle spese sostenute.

§ 7 Trasferimento del rischio

(1) Il rischio di perdita accidentale o deterioramento della merce - soggetto ai paragrafi seguenti - viene trasferito all'acquirente al momento della consegna o - se concordato - secondo l'ultima versione degli Incoterms.

(2) Se è stato concordato l'acquisto di una spedizione, il trasferimento del rischio avviene con la consegna allo spedizioniere, al vettore o ad un'altra persona fisica o giuridica designata per effettuare la spedizione, anche se, ci facciamo carico della spedizione costi.

(3) Se la merce deve essere ritirata dall'acquirente, il rischio viene trasferito all'acquirente al ricevimento della notifica che la merce è pronta per il ritiro.

§ 8 Responsabilità per difetti materiali

(1) Al momento della consegna la merce deve essere immediatamente controllata da una persona debitamente autorizzata per verificarne l'esattezza, la completezza e l'assenza di difetti. I difetti evidenti dovranno essere denunciati immediatamente mentre i difetti occulti entro una settimana dalla loro scoperta. La violazione di questi obblighi comporterà la perdita immediata di tutti i diritti dell'acquirente derivanti dalla responsabilità per difetti materiali. Difetti in parte dei prodotti consegnati non danno luogo a reclami sull'intera consegna.

(2) Valgono come qualità concordata i criteri indicati nella nostra conferma d'ordine o fattura.

(3) I diritti derivanti dalla responsabilità per difetti materiali si prescrivono entro un anno dalla consegna della merce. Non sono trasferibili a terzi.

(4) Per determinare la nostra responsabilità, la merce difettosa può, a nostra discrezione, essere controllata da noi presso la sede dell'acquirente oppure restituita a noi. È necessario effettuare un reso indicando il numero dell'articolo o del lotto e una descrizione del difetto, altrimenti il reclamo non potrà essere elaborato. Fino a quando non sarà chiarita la questione della responsabilità, la consegna in questione non può essere né utilizzata né venduta dall'acquirente.

(5) In caso di responsabilità per un difetto materiale, provvederemo alla sostituzione gratuita contro la restituzione della merce difettosa. Se la consegna sostitutiva fallisce, l'acquirente ha il diritto di ridurre il prezzo d'acquisto o di recedere dal contratto. La notifica dei difetti non pregiudica la scadenza del prezzo di acquisto, a meno che il difetto non sia stato da noi riconosciuto per iscritto o sia stato stabilito legalmente.

(6) Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge se violiamo colposamente un obbligo contrattuale essenziale. Inoltre, siamo responsabili per le richieste di risarcimento danni dell'acquirente solo se basate su dolo o colpa grave da parte nostra.

(7) In caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale, violazione negligente - anche gravemente negligente - di altri obblighi contrattuali nonché in caso di risarcimento danni o della prestazione, la nostra responsabilità è limitata al prevedibile.

(8) Non siamo responsabili per danni, che non si sono verificati sulla merce stessa, in particolare per mancati profitti o altre perdite finanziarie per il cliente. In ogni caso, la nostra responsabilità è limitata all'importo della tariffa da noi addebitata per la consegna fornita.

§ 9 Limitazione generale di responsabilità

(1) Sono escluse richieste di risarcimento danni, indipendentemente dalla base giuridica, a meno che i presenti termini e condizioni non dispongano diversamente. Ciò non si applica se e nella misura in cui la causa del danno è dovuta a dolo o colpa grave.

(2) Per pretese derivanti da danni alla vita, al corpo, alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto nonché per violazione di obblighi contrattuali essenziali, siamo responsabili secondo le disposizioni di legge se siamo responsabili della violazione degli obblighi. Per altri danni siamo responsabili solo se dovuti a violazione intenzionale o gravemente negligente dei nostri obblighi.

(3) L'eventuale obbligo di risarcimento è in ogni caso limitato al danno prevedibile e tipicamente ricorrente. Se siamo obbligati a pagare un risarcimento a causa di semplice negligenza, il nostro obbligo di pagare un risarcimento per danni materiali o lesioni personali è limitato all'importo di copertura della nostra assicurazione di responsabilità civile.

(4) Il termine di prescrizione per tutte le richieste di risarcimento danni, indipendentemente da chi tali richieste vengono avanzate, è regolato dalla Sezione 8, paragrafo (3) dei presenti termini e condizioni.

§10 Inadempimento

Se l'acquirente non adempie al contratto di acquisto, è tenuto a risarcirci il danno risultante al momento dell'adempimento del contratto.

§ 11 Luogo di adempimento – foro competente – diritto applicabile

(1) Il luogo di adempimento per tutte le responsabilità derivanti da un contratto con noi è la nostra sede legale a Gorizia, Italia.

(2) Il foro competente per tutte le controversie legali derivanti da o in relazione al presente contratto è il tribunale di Gorizia, Italia. Abbiamo tuttavia il diritto di citare in giudizio l'acquirente presso la sua sede legale.

(3) Per tutti i rapporti commerciali tra le parti contraenti si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

§ 12 Varie

(1) I diritti dell'acquirente derivanti da un contratto con noi, indipendentemente dalla loro natura, non possono essere ceduti, in tutto o in parte, o trasferiti a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto.

(2) Eventuali divergenze dalle presenti condizioni o accordi aggiuntivi tra le parti contraenti necessitano della forma scritta per essere efficaci. Il presente accordo in forma scritta può essere modificato solo per iscritto.

(3) Qualora una disposizione di questi termini e condizioni fosse o diventasse del tutto o parzialmente inefficace, la validità dei restanti termini e condizioni non sarà pregiudicata. In questo caso le parti contraenti si impegnano a raggiungere un accordo che si avvicini il più possibile economicamente alla norma non valida.

(4) L'acquirente acconsente che memorizziamo i dati ricevuti dal rapporto commerciale in conformità con la legge sulla privacy e che li utilizziamo per i nostri scopi commerciali.

(5) Le parti contraenti si impegnano a trattare come segreti commerciali tutti i dettagli commerciali e tecnici di cui vengono a conoscenza nel corso del rapporto commerciale. Altresì si impegnano a non contattare e/o a concludere affari direttamente con le controparti portate a conoscenza da Panda Comimpex srl, pena il pagamento di un danno pari al doppio del margine medio di Panda Comimpex srl sulle transazioni precedentemente effettuate tra le parti in questione, per ogni tonnellata di merce acquistata e/o venduta. La stessa disposizione si applica nel caso di società controllate o collegate.